

**LA FONDAZIONE DELLA
COMUNITÀ LOCALE**

LO STATUTO

**INDICE DEGLI ARTICOLI DI UNO STATUTO TIPO
DI UNA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE**

- **Denominazione e sede**
- **Scopo**
- **Patrimonio**
- **Entrate**
- **Organi della Fondazione**
- **Presidente**
- **Vice Presidente**

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Decadenza ed Esclusione**
- **Poteri**
- **Adunanze**
- **Comitato Esecutivo**
- **Segretario Generale**
- **Collegio dei Revisori**
- **Collegio dei Proviviri**
- **Libri verbali**
- **Bilancio**
- **Utili della gestione**
- **Estinzione**
- **Norme residuali**

PREMESSA

Il negozio di fondazione è un atto unilaterale che prevede la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto. La normativa di riferimento per la stesura di questi due documenti è contenuta:

- negli articoli 12 e segg. del Codice Civile
- negli articoli 10 e segg. del D.Lgs. n.460 del 4/12/97 qualora (come nel modello proposto) la fondazione intenda optare per il sistema fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

A norma dell'art. 16 del Codice Civile, l'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere " la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'andamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare..... quando trattasi di fondazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente, e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione".

Nella redazione dello statuto di una fondazione è necessario tenere conto di due considerazioni di ordine generale:

- tutte le norme statutarie devono essere predisposte nella consapevolezza che la fondazione è destinata a permanere nel tempo e sarà chiamata ad operare anche in condizioni profondamente diverse da quelle che caratterizzano la realtà in cui è stata originariamente pensata.
- è opportuno che lo statuto si limiti ad enunciare principi generali e norme fondamentali lasciando la definizione degli aspetti minori ad appositi regolamenti più facilmente modificabili. Le modifiche statutarie sono infatti soggette a procedure autorizzatorie da parte dell'autorità governativa o della regione.

Una fondazione di diritto privato si configura fiscalmente come ente non commerciale, la cui disciplina ai fini delle imposte dirette è contenuta negli articoli 108 e segg. del D.P.R. n.917 del 22/12/86.

Qualora la fondazione intenda optare per il regime fiscale agevolato delle ONLUS, a condizione che eserciti una delle attività previste dall'art.10 del D.Lgs. n.460/97, è necessario che l'atto costitutivo o lo statuto contengano espressamente una serie di elementi di volta in volta evidenziate nella bozza allegata.

Di seguito sono presentate alcune note esplicative alla bozza utili a comprendere la struttura di ogni singolo articolo.

GLI ARTICOLI

Denominazione e sede

Il primo articolo riguarda la denominazione e la sede dell'ente.

Il nome deve chiaramente permettere di identificare l'ente e offrire alcune indicazioni sull'organizzazione stessa.

Per quel che riguarda *le fondazioni delle comunità locali* è necessario inserire i seguenti concetti:

- La parola fondazione in modo da indicare con chiarezza la natura dell'ente.
- Un riferimento geografico volto ad individuare l'ambito di attività della fondazione stessa.
- Un riferimento al concetto di comunità. A tal proposito è opportuno considerare come sia possibile che, nel futuro, la dizione di fondazione comunitaria o fondazione della

comunità locale possa acquistare anche un significato giuridico o comunque sociale ben definito, come del resto è accaduto in quei Paesi, in particolare gli Stati Uniti, dove questa tipologia di enti ha una più lunga storia.

- Infine è indispensabile inserire la locuzione "ONLUS" per poter usufruire dei massimi vantaggi di natura fiscale che la legislazione presente consente.
- L'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione ONLUS (art10c.1 lettera i) del D.Lgs 460/97).

Per quel che concerne la sede è necessario indicare l'indirizzo completo. E' però opportuno considerare che, essendo la fondazione destinata a crescere nel tempo, è molto probabile la realizzazione di sedi operative diverse.

Scopo

Di fondamentale importanza è l'articolo volto a definire lo scopo dell'ente. È a questo articolo che si fa di norma riferimento per individuare la natura dell'ente e per stabilire ciò che la fondazione può concretamente fare e quello che invece le è vietato.

Come si è già accennato si tratta di un ente che è chiamato a perdurare nel tempo in condizioni che possono anche subire profondi cambiamenti. Ne consegue che lo scopo deve mantenere una certa flessibilità, anche perché i mutamenti delle finalità sono particolarmente complessi e delicati. Lo scopo statutario deve essere considerato il mandato che i fondatori lasciano ai futuri amministratori, ai quali è dato l'onere di concretizzarlo nella realtà sociale, perseguendo finalità specifiche che permettano di rendere attuali e coerenti i principi sanciti nello statuto. Per questo si tende a garantirsi la più grande flessibilità sfruttando al massimo le opportunità che la legge consente.

Per una fondazione della comunità locale che voglia godere delle agevolazioni fiscali delle ONLUS è indispensabile inserire una dizione volta a indicare che **non ha scopi di lucro** e che **persegue esclusivamente finalità di utilità sociale**.

È inoltre necessario **indicare il territorio** nel quale la fondazione intende operare, nei limiti della Regione.

Le fondazioni delle comunità locali sono essenzialmente enti di erogazione. Ciò significa che perseguono i loro fini istituzionali distribuendo contributi ad altri soggetti, i quali poi si incaricano di realizzare concretamente le diverse opere di utilità sociale.

La decisione di concentrare la propria attività in questo ambito è suggerita da considerazioni di natura pratica, ma anche da esigenze legali. Una simile scelta permette alla fondazione di sviluppare una propria fisionomia in grado di distinguerla dagli altri enti senza scopo di lucro che operano sul territorio e nel contempo di evitare che questi ultimi la considerino come un potenziale concorrente. Inoltre la gestione in prima persona di attività operative rischierebbe di appesantire la struttura della fondazione e di limitarne la flessibilità, e quindi la sua capacità di rispondere con prontezza ed efficacia a nuovi bisogni emergenti.

Nel nostro Paese gli enti di erogazione sono una realtà relativamente nuova e ancora scarsamente regolamentata. Nella vigente normativa, in particolare quella sulle ONLUS, la dizione che meglio di ogni altra è in grado di dare l'idea di un'attività di erogazione è il termine **beneficenza**. (art10 c.1 lettera a) D.Lgs. 460/97). E' dunque questa la dizione che si consiglia di utilizzare per spiegare il tipo di attività che caratterizza la fondazione della

comunità locale.

E' inoltre opportuno spiegare più chiaramente cosa significhi attività di beneficenza ed in particolare offrire una lista delle attività che la fondazione potrà finanziare. Al fine di darsi ulteriori garanzie da un punto di vista fiscale è preferibile che tale lista venga compilata tenendo in dovuta considerazione gli ambiti di attività che la normativa sulle ONLUS considera meritevoli di speciale tutela.

Inoltre è opportuno indicare che l'attività di beneficenza non si limita alla sola erogazione; ma presuppone anche lo sviluppo di un'adeguata cultura della donazione per la quale è necessaria una struttura in grado di raccogliere fondi e di gestirli al meglio, al fine di garantire una sempre più consistente erogazione di contributi.

Infine per la qualifica di ONLUS è indispensabile indicare che è **fatto divieto di svolgere attività diverse da quella istituzionale** prevista nello statuto (art.10 c.1 lettera c) D.Lgs. 460/97), permettendo però all'ente di realizzare quelle che sono a queste ultime connesse o accessorie.

Patrimonio

Caratteristica peculiare di una fondazione è quella di essere un patrimonio finalizzato ad uno scopo.

Inoltre nel nostro ordinamento è necessario che una fondazione sia formalmente riconosciuta dall'autorità governativa o regionale per ottenere la personalità giuridica.

Uno degli aspetti fondamentali che quest'ultima analizza in sede di riconoscimento è l'esistenza di un patrimonio adeguato al perseguimento dello scopo statutario. In realtà oggi la concessione della personalità giuridica ha sempre più il significato della semplice limitazione della responsabilità patrimoniale, per cui il fine principale del patrimonio è quello di offrire un'adeguata garanzia nei confronti degli eventuali creditori dell'ente. Questa concezione si è particolarmente sviluppata nell'ambito del riconoscimento operato da parte delle regioni, che peraltro è il riconoscimento a cui normalmente le fondazioni delle comunità locali fanno riferimento, dato che è poco probabile che una fondazione simile operi in un territorio più vasto di quello regionale. Le amministrazioni regionali hanno infatti previsto un patrimonio minimo (100 milioni in Lombardia, 200 in Piemonte e in Veneto) che praticamente garantisce il riconoscimento.

Il patrimonio necessario alla creazione dell'ente deve essere esistente e versato al momento della costituzione e descritto nell'atto costitutivo.

Soprattutto nel caso di una fondazione della comunità locale, è **indispensabile prevedere che esso possa essere alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni**. Lo sviluppo di un patrimonio destinato al perseguimento di finalità d'utilità sociale è uno dei caratteri distintivi e delle finalità più importanti e qualificanti di una fondazione della comunità locale.

Infine è fondamentale stabilire che è **obbligo della fondazione provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio**. Concretamente ciò significa che gli amministratori devono poter dimostrare di aver investito con diligenza e senza aver preso eccessivi rischi, nella consapevolezza che nessuno è in grado di prevedere il futuro e che quindi un certo rischio è sempre presente e che nessuno può offrire una totale garanzia circa la conservazione del patrimonio. La norma consente inoltre agli amministratori di accantonare una parte delle rendite a salvaguardia del valore reale del patrimonio.

Entrate

Oltre ad un articolo definente il patrimonio è altresì opportuno indicare quali sono le fonti di reddito che la fondazione potrà utilizzare per perseguire i propri scopi statutari. Tali fonti sono principalmente tre:

1. Il reddito derivante dall'investimento del patrimonio. La rendita del patrimonio dovrebbe diventare la fonte principale di finanziamento della gestione e delle attività della fondazione, ma, soprattutto nei primi anni di vita, non risulta da sola sufficiente.
2. Contributi da parte di terzi e non destinati all'incremento del patrimonio. È questa una modalità che, oltre ad essere spesso indispensabile per coprire i costi amministrativi della fondazione e per usufruire di mezzi più consistenti per finanziare attività d'utilità sociale, ha anche un suo significato ideale. Non sono infatti rari i soggetti che, pur non essendo interessati a costituire un patrimonio permanente, possono trovare conveniente l'utilizzo della fondazione della comunità locale per perseguire i loro scopi d'utilità sociale. È infatti possibile costituire presso tali fondazioni, accanto ai più tradizionali fondi patrimoniali, dei veri e propri fondi correnti in cui il donatore versa in una o più soluzioni (normalmente a fine anno per motivi fiscali) il proprio contributo che la fondazione pensa a distribuire nei mesi successivi in vari interventi d'utilità sociale. Si tratta di una modalità che è particolarmente interessante per le imprese, che possono così massimizzare i benefici fiscali offerti dalla normativa vigente.
3. Entrate derivanti da attività connesse. Nel perseguimento delle proprie attività istituzionali la fondazione può dar vita ad attività varie, quali, ad esempio, l'organizzazione di spettacoli o eventi pubblici, che, pur senza essere considerate delle vere e proprie attività commerciali, generano comunque un reddito che può essere destinato al perseguimento dei fini statutari. Inoltre la normativa sulle ONLUS consente di gestire attività considerate più propriamente commerciali purché rientranti negli ambiti previsti dalla legge.

Organi della Fondazione

La fondazione della comunità locale è un'organizzazione complessa ed articolata ed è caratterizzata dalla presenza di organi aventi competenze ben stabilite. Come minimo essa deve poter contare sulla presenza di un **Presidente, un Vice Presidente, un Consiglio d'Amministrazione e un Collegio dei Revisori**. Accanto a queste figure può essere opportuno stabilire la presenza di un **Comitato Esecutivo e di un Collegio dei Provisori**, o anche di un'Assemblea dei Sostenitori. Si tratta di strutture non indispensabili alla vita della fondazione, ma che potrebbero svolgere un ruolo importante per lo sviluppo dell'ente.

Un discorso a parte merita la figura del **Segretario Generale** (o direttore generale). La sua presenza fra gli organi statutari implica una sua corresponsabilità nella gestione dell'ente. In caso contrario il Segretario è semplicemente un esecutore delle direttive emanate dal Consiglio d'Amministrazione. Dato il ruolo strategico che il Segretario Generale è chiamato a svolgere in una fondazione della comunità locale, appare opportuno che venga considerato quale un organo della stessa. Non è infatti raro che il Consiglio d'Amministrazione dipenda in modo evidente dalle indicazioni e dai suggerimenti che provengono dal Segretario Generale, che è sicuramente il soggetto più informato circa la vita dell'ente ed è auspicabile abbia una certa autonomia, ma nel contempo sia considerato corresponsabile, pur nei limiti delle proprie competenze, delle attività messe in opera dalla fondazione.

Presidente

In Italia il rappresentante legale dell'ente è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mentre ciò non accade nella maggior parte delle Community Foundations statunitensi, dove il Presidente è il capo del personale e non è membro del board. Si tratta di una differenza importante in quanto, mentre il Presidente di una fondazione americana lavora a tempo pieno alla gestione dell'ente, quello italiano è invece un volontario che può dedicare un tempo limitato a tale attività.

Trattandosi di una struttura complessa e sofisticata, che non può essere gestita da un volontario a tempo parziale, è necessario immaginare che il compito del Presidente non dovrà essere la gestione quotidiana dell'ente, ma piuttosto quello di svolgere un ruolo da trait-d'union fra il Consiglio d'Amministrazione e il personale. Tale funzione sarà molto importante soprattutto dopo i primi anni di vita, quando la fondazione avrà raggiunto una certa consistenza economica e complessità organizzativa. Inoltre il Presidente può garantire alla struttura la flessibilità necessaria prendendo in caso di urgenza i provvedimenti necessari.

Riassumendo si può concludere che i ruoli del Presidente sono i seguenti:

- rappresentare la Fondazione;
- presiedere il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- verificare che le decisioni di questi ultimi vengano effettivamente realizzate;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo e intervenire in caso d'urgenza.

Il Presidente può essere eletto a scrutinio segreto, ma la norma non è obbligatoria per una fondazione di diritto privato.

Vice Presidente

Accanto al Presidente, per evitare che in caso di impedimento di quest'ultimo, la fondazione rimanga priva di una figura istituzionalmente così importante, è utile prevedere la figura di un Vice Presidente. Così come per il Presidente, la disposizione che ne prevede la nomina a scrutinio segreto non deve essere inserita obbligatoriamente.

Consiglio di Amministrazione

Uno dei punti più delicati dello statuto riguarda senz'altro le norme che disciplinano la composizione e la nomina del consiglio d'amministrazione. Si tratta infatti del centro nevralgico dell'intera fondazione e, soprattutto nei primi anni di vita, l'unico vero patrimonio sul quale la fondazione può contare per crescere e svilupparsi.

La prima scelta riguarda **il numero** dei componenti del Consiglio. E' possibile decidere se inserire un numero definito o se invece lasciare una certa flessibilità limitandosi a stabilire una soglia minima ed una massima (indicando poi a chi spetta definire il numero preciso).

Nella scelta del numero occorre considerare che un consiglio d'amministrazione particolarmente numeroso può avvicinare alla fondazione una pluralità di realtà e quindi

sviluppare al suo interno una rappresentazione più complessa ed articolata della propria comunità. Un Consiglio numeroso è però più difficilmente gestibile. Spesso si superano tale difficoltà creando un comitato esecutivo composto da un numero ridotto di consiglieri.

Inoltre bisogna considerare come il consiglio d'amministrazione di una fondazione della comunità locale sia normalmente fortemente eterogeneo. Esso è composto da persone che spesso hanno visioni molto diverse su quelle che dovrebbero essere le priorità della fondazione. Il rischio maggiore è quello che invece di cercare di elaborare una visione comune, ci si limiti ad una mera divisione delle risorse disponibili. Ora è evidente che più il consiglio è numeroso e più è difficile stabilire quei rapporti, anche umani, che sono necessari per l'elaborazione di una visione comune.

D'altro canto, soprattutto quando si opera in una realtà molto complessa e articolata, quale quella che caratterizza una grande città o area, in cui è particolarmente difficile acquisire la visibilità necessaria, la presenza di un consiglio d'amministrazione numeroso e in grado di avere rapporti diretti con una pluralità di soggetti può rivelarsi la strategia più efficace. In particolare la Community Foundation for Southeastern Michigan che è stata recentemente costituita nell'area metropolitana di Detroit (un territorio in cui vivono circa 4 milioni di persone) si è dotata di un consiglio d'amministrazione di ben 49 membri, caso unico negli Stati Uniti, ma se si analizzano i risultati conseguiti, è evidente che si è trattata di una buona strategia.

Di norma sono alquanto rari i consigli d'amministrazione il cui numero supera le 20 unità, mentre relativamente numerosi sono quelli composti da meno di dieci membri.

Una volta deciso il numero è necessario stabilire se inserire eventuali incompatibilità. A volte per meglio garantire l'indipendenza della fondazione nei confronti dei poteri costituiti si stabilisce che coloro che ricoprono un incarico politico non possano sedere nel consiglio d'amministrazione di una fondazione della comunità locale. In realtà, più che di una questione da trattare per via statutaria, si tratta forse di un problema di opportunità da vagliare caso per caso.

Ben più complessa e delicata è l'individuazione delle modalità attraverso le quali tali consiglieri dovranno **essere nominati**.

Il primo consiglio è stabilito in sede di costituzione dall'ente fondatore.

Per quel che concerne i consigli successivi esistono una pluralità di soluzioni.

Prima di individuare la soluzione che meglio si adatta alle esigenze locali è opportuno comprendere che una caratteristica fondamentale e indispensabile per lo sviluppo di una fondazione della comunità locale è quella di poter contare su un consiglio d'amministrazione autorevole, disinteressato e soprattutto indipendente sia nei confronti delle singole autorità che eventualmente comporranno il comitato di nomina, sia nei confronti delle nonprofit, sia nei confronti dei donatori. Non si tratta infatti di una fondazione di partecipazione in cui i fondatori o i principali donatori hanno diritto ad un posto nel consiglio d'amministrazione, ma di una istituzione che deve essere considerata un patrimonio collettivo dell'intera comunità. I fondatori e donatori non devono essere cooptati in funzione del loro contributo, ma per l'apporto in termini di impegno, prestigio, contatti, conoscenza della realtà locale che possono dare alla crescita e allo sviluppo della fondazione.

La modalità scelta dalla prima fondazione della comunità locale, la community foundation di Cleveland, è stata quella di chiedere ad alcune autorità civili di nominare i componenti del consiglio. È necessario che nessuna di tali autorità possa nominare la maggioranza dei consiglieri in quanto una delle condizioni per il successo di una fondazione della comunità locale consiste proprio nella sua indipendenza. Il vantaggio di questa modalità di nomina è che si tratta di un sistema relativamente semplice e accresce la legittimazione della fondazione davanti all'opinione pubblica tramite il coinvolgimento delle autorità. Quest'ultimo punto è però oggi, almeno in Italia, particolarmente delicato, in quanto stiamo

vivendo un processo di profonda delegittimazione delle tradizionali autorità, specialmente di quelle politiche, per cui è molto importante che il coinvolgimento di queste ultime venga fatto in modo tale da evitare che possa sorgere l'impressione che l'operazione acquisti connotazioni partitiche.

Questa forma di nomina comporta qualche svantaggio. Innanzitutto può accadere che i singoli consiglieri siano considerati i rappresentanti delle istituzioni che li hanno nominati. È fondamentale che queste ultime comprendano che il loro compito non è quello di inviare propri rappresentanti, ma piuttosto di individuare persone in grado di comprendere le esigenze della comunità nel suo complesso. Inoltre è possibile che tali autorità nelle loro nomine non siano propriamente consapevoli delle competenze professionali di cui una fondazione della comunità locale ha bisogno per prosperare o che, operando indipendentemente l'una dall'altra, finiscano per nominare un consiglio non equilibrato.

Al fine di superare tali ostacoli i responsabili della fondazione devono collaborare attivamente con le autorità deputate alla nomina, così da poter assisterle nella composizione di un consiglio che sia autorevole, rappresentativo ed in grado di permettere alla fondazione di prosperare. Con lo scopo di proteggere l'autonomia e l'indipendenza della fondazione, alcuni statuti conferiscono al consiglio d'amministrazione la possibilità di porre un veto alla nomina di quei consiglieri che, a parere dello stesso, non sono adatti a svolgere tale ruolo.

Invece di chiedere alle diverse autorità la nomina dei singoli consiglieri è possibile riunirle in un comitato di nomina destinato ad individuare collegialmente il nuovo consiglio. Ciò chiaramente permette di superare i rischi di disorganicità, sempre latenti quando tali nomine vengono decise in modo separato. Bisogna però essere consapevoli della oggettiva difficoltà che la coordinazione di soggetti autorevoli e normalmente oberati di impegni può comportare ed anche considerare l'eventualità che tale comitato venga paralizzato dall'emergere di veti incrociati. Per superare questi due ostacoli è possibile stabilire che le autorità possano scegliere di farsi sostituire da un loro rappresentante ed anche prevedere che se la nomina non dovesse avvenire entro una data stabilita, il comitato venga sostituito in quel compito da altro soggetto.

Negli Stati Uniti la modalità più diffusa attraverso la quale vengono individuati i componenti del consiglio d'amministrazione è la cooptazione. Tale pratica non ha affatto creato fenomeni di chiusura corporativa, anzi i soggetti che più sentono l'esigenza di dar vita ad un consiglio d'amministrazione diversificato sono proprio coloro che ne hanno fatto parte. Infatti la fondazione della comunità locale non si limita a distribuire contributi, ma deve anche far convergere su di sé nuove donazioni, la cui raccolta è possibile solo se l'ente è veramente in grado di acquistarsi la fiducia di tutti. Un consiglio d'amministrazione che fosse espressione di interessi di parte, ben difficilmente potrebbe attirare fondi permanenti, proprio perché gli interessi sono necessariamente a breve e la costituzione di un patrimonio che deve invece durare nel tempo è giustificabile solo dalla volontà di perseguire un ideale in grado di trascendere le contingenze.

Esiste poi una via intermedia che consiste nella costituzione di un comitato di nomina i cui componenti non siano di diritto i rappresentanti di alcune istituzioni, come nel caso precedente, ma vengano scelti dallo stesso consiglio d'amministrazione. Questa modalità permette una maggiore flessibilità nell'individuazione di coloro che devono far parte del comitato, così da essere sicuri che siano sempre persone che hanno a cuore il futuro della fondazione ad avere il compito di individuare i futuri consiglieri. Inoltre tale procedura consente al consiglio di evitare di nominare direttamente i propri successori.

Naturalmente è sempre possibile combinare queste diverse metodologie e, infatti, non sono rari i casi di fondazioni il cui consiglio, ad esempio, è scelto, per una sua parte da autorità esterne e per l'altra attraverso forme di cooptazione.

In alcuni casi accade che il Consiglio d'Amministrazione in prima persona o attraverso un comitato ad hoc da lui individuato, presenti alle singole autorità di nomina un elenco motivato di possibili candidati, all'interno del quale vengano scelti gli amministratori più

idonei.

Un'altra decisione fondamentale riguarda **la durata dei singoli mandati**. Negli Stati Uniti vi sono casi in cui il singolo mandato dura solo un anno, mentre all'opposto fino a qualche tempo fa esistevano fondazioni i cui membri del consiglio rimanevano in carica a vita. Oggi negli USA la durata massima di un mandato legalmente consentita è di dieci anni. Si tratta di trovare una forma di bilanciamento fra l'esigenza di rinnovamento e quella di continuità.

I vantaggi della presenza di mandati di durata limitata sono i seguenti:

1. Offrono una modalità automatica per introdurre nuove persone nel consiglio;
2. Permettono di ampliare e diversificare la base di interesse, comprensione e adesione da parte della comunità;
3. Evitano che il consiglio si rinchioda in se stesso perdendo contatto con la realtà;
4. Offrono una via semplice ed indolore per allontanare dal consiglio le persone meno adatte;
5. Permettono a persone valide di accettare le responsabilità connesse alla carica nella consapevolezza che si tratta di un impegno di durata limitata.

Parallelamente, se i mandati sono molto brevi si possono presentare i seguenti svantaggi:

1. Anche le persone più valide devono essere temporaneamente allontanate dal consiglio alla fine del loro mandato;
2. I consiglieri di norma finiscono il loro mandato proprio quando hanno finalmente compreso come lavorare nel modo più efficace ed efficiente;
3. Il personale della fondazione rischia di svolgere un ruolo troppo forte se la rotazione dei consiglieri è eccessiva;
4. Esistono già fattori naturali, come la mobilità della popolazione, che di fatto garantiscono un certo ricambio e che finirebbero per accentuare eccessivamente i mutamenti in seno al consiglio.

La soluzione più comune è quella di un mandato di tre anni rinnovabile una volta. Molti statuti prevedono che, dopo un periodo più o meno lungo in cui la persona non siede nel consiglio, è possibile rinominarla.

Un altro aspetto che bisogna considerare è se sia più opportuno nominare ad ogni rinnovo l'intero consiglio o se invece sia meglio procedere per frazioni di esso. Per esempio, ammettendo che il mandato duri tre anni, nominarne un terzo ogni dodici mesi. Quest'ultima soluzione garantisce maggiore continuità e permette di strutturare momenti formativi in cui i consiglieri più anziani possono aiutare i nuovi arrivati a meglio comprendere i loro compiti. L'aspetto negativo di questa soluzione è che, seppure in modo limitato, ogni anno il consiglio viene cambiato e ciò può avere effetti negativi sull'efficienza del consiglio stesso.

Infine è molto importante che sia stabilito per statuto che i componenti del Consiglio d'amministrazione **prestino la loro opera gratuitamente**.

È buona abitudine che i componenti del Consiglio d'Amministrazione diano il buon esempio e

siano i primi a costituire un fondo presso la fondazione o a contribuire, nei limiti delle loro possibilità, alle spese di gestione della stessa. Si tratta di un comportamento utile per rafforzare di fronte all'opinione pubblica l'immagine della fondazione e per dare una prova chiara e concreta dello spirito che anima tale iniziativa.

Decadenza ed Esclusione

Fare parte del Consiglio d'Amministrazione di una fondazione della comunità locale deve essere considerato un onore e una responsabilità. Perché possa svolgere la propria funzione, la fondazione deve poter contare sul contributo reale ed effettivo dei consiglieri. L'ente inoltre deve essere ed apparire al di sopra di ogni sospetto. A tal fine è necessario stabilire una norma che permetta di escludere dal Consiglio coloro che arrechino danno allo sviluppo della fondazione o non rispettino le norme statutarie e i regolamenti.

Poteri

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di governo della fondazione. Al Consiglio spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nonché tutti i poteri collegati a tale funzione. Al Consiglio sono attribuiti il potere di nomina (Presidente, Vice Presidente, Comitato Esecutivo, Segretario Generale, ecc.), la potestà normativa (regolamenti, modifiche statutarie), l'elaborazione delle strategie e delle direttive soprattutto per quel che concerne l'attività di raccolta fondi, quella di erogazione e l'investimento del patrimonio.

Adunanze

È necessaria una norma che indichi le modalità da seguire per la convocazione del Consiglio d'Amministrazione, il numero delle sedute ordinarie e i requisiti necessari perché le adunanze siano valide. A tal proposito è opportuno stabilire se siano o meno permesse le deleghe e se gli astenuti entrino o meno nel computo dei voti.

Comitato Esecutivo

Soprattutto nel caso esista un Consiglio d'Amministrazione particolarmente numeroso, appare necessario istituire un Comitato Esecutivo che possa occuparsi dell'ordinaria amministrazione della fondazione e dell'investimento del patrimonio. Il Comitato Esecutivo opera seguendo le direttive e nell'ambito delle deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario Generale

La fondazione della comunità locale è una struttura complessa e sofisticata che ha bisogno di poter contare su un proprio personale specializzato. Sebbene soprattutto nei primi anni di esistenza l'ente può essere gestito anche grazie all'impegno diretto da parte dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, con il passare del tempo una simile gestione rischia di rivelarsi inefficace e controproducente. È comunque necessario dotarsi sin da subito di un Segretario Generale che sia di fatto responsabile della gestione operativa dell'ente. Sulla configurazione di tale soggetto come organo si rimanda a quanto detto in generale.

Collegio dei Revisori

E' necessario ed opportuno che la fondazione si doti di un organo di controllo. Ciò appare particolarmente importante per un ente che ha come scopo quello di gestire fondi destinati a finanziare progetti d'utilità sociale. La normativa non impone che i revisori siano regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. La decisione di stabilire tale requisito può essere giustificata dal desiderio di avere maggiori garanzie, e può essere utile per coinvolgere nelle attività della fondazione gli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri. È molto importante che questi professionisti imparino a conoscere la fondazione ed a presentarne le potenzialità ai loro clienti.

Collegio dei Proibiviri

Di norma una fondazione non avrebbe bisogno di un Collegio dei Proibiviri in quanto non esiste un'assemblea dei soci. La presenza del Collegio può però dare maggiori garanzie nei confronti dei donatori e potenziali beneficiari delle erogazioni della fondazione. Inoltre l'organo può servire a dirimere eventuali conflitti interni al Consiglio d'Amministrazione stesso o fra quest'ultimo e il Comitato di Nomina. Infine si tratta di un ottimo strumento per coinvolgere nella vita della fondazione cittadini particolarmente eminenti, ma che difficilmente potrebbero svolgere un ruolo più attivo nella stessa. La norma statutaria dà la possibilità al donatore o al beneficiario di ricorrere presso il Collegio prima di adire le vie giudiziarie eventualmente. Ovviamente la norma è vincolante solo per la Fondazione.

Libri verbali

La tenuta dei libri verbali, così come quella dei libri contabili, è obbligatoria. Pur non essendo prevista espressamente è consigliabile anche la vidimazione degli stessi.

Bilancio

Le fondazioni devono redigere un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo per gli enti di diritto privato è facoltativo.

Normalmente l'esercizio di una fondazione coincide con l'anno solare. Le ONLUS devono obbligatoriamente approvare il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.(art.20bis D.P.R.600/73).

Per quanto concerne il bilancio preventivo è opportuno ricordare che le fondazioni, in genere, distribuiscono i redditi derivanti dalla gestione dell'esercizio precedente. Il bilancio preventivo deve quindi essere redatto quando la fondazione è già in grado di sapere con approssimazione sufficientemente fondata il risultato dell'esercizio in corso (o precedente). Di conseguenza la data del preventivo dovrebbe variare in un intervallo compreso tra novembre e febbraio dell'anno successivo.

Utili della gestione

Caratteristica di un'organizzazione non lucrativa con scopi d'utilità sociale è quella di non poter procedere a "distribuzione diretta o indiretta di utili"(art.10 c.1 lettera d) D.Lgs 460/97). Il risultato di gestione deve essere utilizzato per il perseguimento degli scopi istituzionali della fondazione (art.10 c.1 lettera e) D.Lgs 460/97). Unica eccezione riguarda, oltre naturalmente ad eventuali vincoli imposti per legge, la possibilità di destinare parte del risultato od anche dei fondi patrimoniali ad altra ONLUS facente parte della medesima unitaria struttura.

L'articolo, nella versione presentata nella bozza, non è modificabile in quanto aderente alla legge e conforme alla versione richiesta per il riconoscimento in Lombardia.

-

-

Estinzione

Sebbene l'obiettivo di una fondazione della comunità locale sia quello di durare in perpetuo, è però obbligatorio prevedere una norma che indichi come debba essere devoluto il patrimonio dell'ente in caso di estinzione. La devoluzione deve avvenire con l'assenso dell'autorità di controllo prevista dalla legge.

L'articolo, nella versione presentata nella bozza, non è modificabile in quanto aderente alla legge e conforme alla versione richiesta per il riconoscimento in Lombardia.

Norme residuali

Infine occorre inserire la formula di rito riguardante le norme residuali:

L'articolo, nella versione presentata nella bozza, non è modificabile in quanto aderente alla legge e conforme alla versione richiesta per il riconoscimento in Lombardia.

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

" Fondazione della comunità di..... ONLUS"

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La fondazione ha sede in, via.....

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale di

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:

- a. promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità di.....
- b. promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità;

E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni del fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 – Entrate

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati ad lites et ad negotia determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura

l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Art. 7 - Vice Presidente

Il Vice Presidente é nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é composto da membri.

OPZIONI nomina

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati da un Comitato di Nomina che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso. Il Comitato di Nomina è composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità (ovvero da soggetti da esse designati):

- Il Prefetto
- Il Presidente della Provincia
- I Vescovi delle Diocesi interessate
- Il Presidente della Camera di Commercio
- Il Rettore della Università di.....
- I sindaci di.....

Eventualmente anche:

- Il Presidente del Tribunale
- Il Presidente dell'Ordine dei (notai, avvocati, commercialisti)
- (ovvero anche altre istituzioni o enti particolarmente rappresentativi sul territorio).

(Nota: si può anche prevedere che le autorità debbano scegliere all'interno di un'apposita lista preparata dal Consiglio d'Amministrazione uscente)

1. Ciascuna delle seguenti autorità, in quanto operante, provvede a designare n..... membri del Consiglio di Amministrazione (su richiesta del Consiglio uscente):

- vedi opzione precedente

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati da un Comitato di Nomina che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso. Il Comitato di Nomina è composto da n.X membri individuati tra cittadini particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento o di una sua parte. La composizione del comitato è definita da(autorità, Consiglio di Amministrazione in carica, ecc.)

OPZIONI durata consiglio

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

2. (in caso di scadenza scaglionata) I componenti il primo Consiglio di amministrazione scadono per un terzo dopo un anno, per un terzo dopo due anni, per un terzo dopo tre anni. (o loro multipli)

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica n. 3 (o multiplo) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

OPZIONI riconferme

1. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di X volte

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Art. 9 - Decadenza e Esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n.... assenze ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto

dall'art.8 del presente statuto (o da un comitato ad hoc o dal Consiglio d'Amministrazione stesso).

Contro tale decisione è possibile ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.

Art. 10 – Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

- a. eleggere il Presidente, il Vice Presidente e nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- b. deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- c. deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- d. deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;
- e. deliberare l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- f. redigere ed approvare entro il mese di (vedi articolo n.17) il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;
- g. stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- h. stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- i. stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- j. deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- k. approvare eventuali regolamenti interni;
- l. nominare il Segretario Generale della Fondazione;
- m. conferire deleghe su materie particolari.

Art. 11 – Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almenomembri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo

lettera raccomandata o telefax da recapitarsi agli interessati almeno giorni prima dell'adunanza o in casi di urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se é presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole di..... membri del Consiglio.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da n..... membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o telefax e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima mediante telegramma o telefax.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di..... membri in carica.

Le deliberazioni devono essere presa a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 – Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione esprimendo parere

Art. 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori é composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 (o dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da membri designati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 e durano in carica esercizi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme e deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà de bono et aequo senza formalità di procedura.

La carica sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere trascritti su apposito registro.

Art.17 – Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile.

Il Comitato Esecutivo entro il mese di (consigliato dicembre) di ciascun anno dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di.....(consigliato gennaio)

Art. 18 – Destinazione degli Utili

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse

Durante la vita della fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19 – Estinzione

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanande in materia ONLUS.

Per maggiori informazioni è possibile contattare

Dott. Bernardino Casadei (bernardino@tin.it)

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Via Daniele Manin, 23

20121 Milano

Tel. 026239495 - 266

Fax 026239202